



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Dozza Imolese – Castel Guelfo

Dozza (BO) – 40060 Piazza della Loggia, 2 (Toscanella di Dozza)

Cod.Fisc. 80073590376 – Cod. Min. BOIC84400C - Cod. univoco per fatturazione elettronica: UF9OAS

Tel. 0542.672496 – Fax 0542.625035

E.mail: boic84400c@istruzione.it; PEC: boic84400c@pec.istruzione.it – Web : www.icdozza.edu.it



Regolamento d'istituto contenente:

- I CRITERI ED I LIMITI PER: L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;
- PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI;
- LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTE le norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D. Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" modificato dal D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009; VISTA la L.107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 107/2015";

VISTA la Nota MIUR n. 74 del 05/01/2019;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" come novellato dal D. Lgs. 56/2017;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 dell'1 marzo 2018;

VISTO l'art. 5 del D.L. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione";

VISTO il D.I. 326/95 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione";

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 luglio 1997, n. 101/97 "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.";

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 in tema di collaborazioni esterne alle PP.AA.;

DELIBERA

il seguente Regolamento d'istituto contenente:

- I CRITERI ED I LIMITI PER: L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;
- PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI;
- LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI.

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 2 PRINCIPI

ART. 3 LIMITI E POTERI DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

ART.4 AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 10.000,00 EURO

ART.5 AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000,00

EURO ED INFERIORE AD EURO 40.000,00

ART.6 AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 140.000,00 (IN CASO DI SERVIZI/FORNITURE) E A 150.000,00 EURO (IN CASO DI LAVORI)

ART. 7 STRUMENTI DI ACQUISIZIONE

ART. 8 INDAGINI DI MERCATO

ART. 9 ADEMPIMENTI PRELIMINARI

ART. 10 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

ART. 11 DETERMINA A CONTRARRE

ART. 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 13 MOTIVI DI ESCLUSIONE E CONTROLLI

ART. 14 PUBBLICAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 15 STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 16 INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

ART. 17 VERIFICA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI – COLLAUDO

ART. 18 INVENTARIO DEI BENI

ART. 19 CAUZIONI

ART. 20 ACQUISIZIONI IN REGIME DI "INFUNGIBILITÀ" E DI "ESCLUSIVITÀ TECNICA"

ART. 21 ACCORDI DI RETE

ART. 22 NORME DI RINVIO E SUCCESSIVA MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO

TITOLO III CRITERI E LIMITI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

ART. 24 UTILIZZAZIONE DI LOCALI APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

ART. 25 CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI SITI INFORMATICI DA PARTE DI TERZI

ART. 26 PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI

TITOLO IV LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

ART. 23 CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 24 UTILIZZAZIONE DI LOCALI APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

ART. 25 CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI SITI INFORMATICI DA PARTE DI TERZI

ART. 26 PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI

TITOLO IV LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

ART. 27 INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI

ART. 28 INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

ART. 29 PROCEDURA COMPARATIVA

ART. 30 STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 31 COMPENSI DEGLI ESPERTI PER PROGETTI E ATTIVITÀ

ART. 32 COMPENSI DEGLI ESPERTI PER FORMAZIONE

ART. 33 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

ART. 34 INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO

ART. 35 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

ART. 36 PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 DURATA DEL REGOLAMENTO

ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 PUBBLICITÀ

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina:

- gli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- i criteri ed i limiti per particolari tipologie contrattuali
- la selezione degli esperti esterni.

TITOLO II AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 2 PRINCIPI

1. L'Istituzione scolastica per il raggiungimento dei propri obiettivi e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni previste dal D.I. 129/2018, dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2. L'attività negoziale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, pubblicità, tempestività, correttezza, concorrenzialità, non discriminazione, proporzionalità, rotazione, sostenibilità ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

ART. 3 LIMITI E POTERI DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018, tenendo presenti i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

2. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento delle singole attività negoziali al Direttore S.G.A. o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'art. 25 D. Lgs. 165/2001.

3. È vietato il frazionamento artificioso degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico previsto dall'art. 35 comma 6 del D. Lgs. 50/2016. 5. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale massimo, al netto dell'IVA.

ART.4 AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 10.000,00 EURO

1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 10.000,00 euro, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione dell'operatore economico contraente mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, comunque in ossequio al principio di rotazione espressamente sancito dall'art.36, comma 1 del D.lgs.n.50/2016 e delineato dalle Linee Guida ANAC n. 4.

ART.5 AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000,00 EURO ED INFERIORE AD EURO 40.000,00

Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro ed inferiore ad euro 40.000,00, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, per l'acquisizione di forniture e servizi per importi rientranti in questa fascia, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione dell'operatore economico contraente mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, comunque in ossequio al principio di rotazione espressamente sancito dall'art.36, comma 1 del D.lgs.n.50/2016 e delineato dalle Linee Guida ANAC n. 4.

ART.6 AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 140.000,00 (IN CASO DI SERVIZI/FORNITURE) E A 150.000,00 EURO (IN CASO DI LAVORI)

Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 140.000,00 euro, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione dell'operatore economico contraente mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016.

Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione dell'operatore economico contraente mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016.

ART. 7 STRUMENTI DI ACQUISIZIONE

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorre agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da CONSIP S.p.A., art.1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Nel caso in cui vi sia una Convenzione attiva, ma la stessa non risulti idonea a soddisfare il fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art.1 comma 510 della Legge 208/2015, l'Istituzione scolastica può procedere ad acquistare autonomamente solo a seguito di apposita autorizzazione specificatamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei Conti.

In particolare, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituto Scolastico:

a) ricorre alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A;

b) in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali (in quest'ultimo caso, dovrà adottare un provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 1, comma 510°, della Legge n. 208/2015):

b.1) dovrà ricorrere, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, comma 583° della Legge n. 160/2019;

b.2) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (b.1), nel rispetto del Codice e delle relative previsioni di attuazione, potrà scegliere se ricorrere, alternativamente: (i) al Me.PA.; (ii) a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti; (iii) a procedure di affidamento in via autonoma.

3. Per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici, l'Istituzione scolastica deve utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori (Legge 208/2015 art. 1 comma 512).

4. Se il prodotto o servizio è reperibile nei cataloghi MEPA, le modalità di acquisto sono:

a) per importi fino a 10.000 Euro: Ordine diretto che prevede l'acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'attivazione di una Convenzione o dell'abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal sistema; Trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico operatore economico;

b) per importi superiori a 10.000,00 ed inferiori a 40.000,00 euro: Richiesta di comparazione dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici RDO che rappresenta, secondo quanto precisato dall'ANAC nelle linee guida aggiornate, la prassi migliore alla luce del principio di concorrenza.

ART. 8 INDAGINI DI MERCATO

1. Preliminarmente all'avvio della procedura di affidamento, l'Istituzione scolastica potrà svolgere consultazioni di mercato che hanno soltanto un valore facoltativo nel caso di affidamento diretto, fermo restando da parte del RUP la verifica di congruità del bene o del servizio che si intende acquistare.

2. Tale attività può essere svolta tramite l'acquisizione e il confronto di preventivi, la consultazione di cataloghi, la comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi di prezzi praticati ad altre Amministrazioni, o attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato.

ART. 9 ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, l'Istituzione scolastica acquisisce il CIG (Codice Identificativo Gara) e ove previsto il CUP (Codice Unico di Progetto) ed il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza), se necessario.

ART. 10 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, l'Istituzione scolastica, con atto formale del Dirigente Scolastico, individua un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione che svolge tutti i compiti che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

2. Il RUP è individuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.

3. Al RUP competono il controllo della documentazione amministrativa, la verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e la proposta di aggiudicazione.

ART. 11 DETERMINA A CONTRARRE

1. Il Dirigente Scolastico, accertata la necessità di procedere all'affidamento di un lavoro, un servizio o una fornitura, provvede all'emanazione di una determina per l'indizione della procedura, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.50/2016, con contenuto conforme a quanto disciplinato dalle Linee Guida ANAC.

2. La determina a contrarre propedeutica all'avvio dell'attività negoziale deve contenere quali elementi essenziali:

a) la definizione della procedura da adottare;

b) la volontà e motivazione a contrarre;

c) l'ammontare della fornitura;

d) i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di presentazione delle offerte;

e) i criteri di aggiudicazione;

f) l'individuazione del RUP.

3. In caso di affidamento diretto la determina deve, altresì, contenere l'indicazione del fornitore e le motivazioni della scelta, particolarmente adeguate in caso di riaffidamento al contraente uscente o di deroga al principio di rotazione per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro.

4. Alla determina dovrà essere data pubblicità legale secondo la normativa vigente.

5. In seguito all'acquisizione della determina, il Direttore S.G.A. procede all'attività istruttoria sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico.

ART. 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Istituzione Scolastica, nel caso di affidamenti di cui all'art.5, deve rendere noti i criteri di aggiudicazione.

2. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più conveniente (miglior rapporto qualità/prezzo) ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, il Dirigente scolastico provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice (3 Commissari), ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, e i membri della Commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Della Commissione è opportuno che non ne facciano parte il D.S., il RUP e il D Direttore S.G.A.. La Commissione sarà affiancata da un docente e da un assistente amministrativo con funzioni di sola verbalizzazione.

3. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico, o il RUP nominato in sua vece, procede, con la collaborazione di un seggio di gara all'uopo nominato, alla valutazione delle offerte pervenute.

4. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, individuato come miglior offerente.

ART. 13 MOTIVI DI ESCLUSIONE E CONTROLLI

1. Tutte le ipotesi previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come novellato dal D.Lgs. 56/2017 e dall'art 5 del D.L. 135/2018, costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.

2. Sull'aggiudicatario saranno effettuati i controlli di seguito indicati in base alle seguenti fasce di importo:

a) fino a 5.000,00 Euro: Casellario ANAC; DURC; Autocertificazione in riferimento a sussistenza requisiti generali e speciali; eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012);

b) da 5.000,00 a 20.000,00 Euro: Casellario ANAC; DURC; Assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016 (Casellario giudiziale); Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse - articolo 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 (Agenzia delle Entrate); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 - articolo 80 comma 5 lett.b) D. Lgs. 50/2016 (Infocamere); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012);

c) per importi superiori a 20.000,00 Euro: si applicano controlli "completi" sui requisiti generali dell'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, oltre a quelli speciali.

ART. 14 PUBBLICAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

1. Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l'Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione del soggetto aggiudicatario sul proprio sito internet.

ART. 15 STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'Istituto Scolastico, individuato l'aggiudicatario ed effettuati i necessari controlli, provvede alla stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

2. Il contratto conterrà i seguenti elementi: a) le condizioni di esecuzione; b) le modalità di pagamento; c) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto; d) le eventuali garanzie a carico dell'esecutore; e) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; f) apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente la prestazione oggetto del contratto.

3. In caso di lavori il contratto conterrà altresì: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) il termine di ultimazione dei lavori.

4. Per i procedimenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro la stipula del contratto potrà avvenire per corrispondenza, intendendo uno scambio di lettere di proposta e di accettazione tramite raccomandata o via PEC.

ART. 16 INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 48 del D.I. 129/2018 i contratti e le convenzioni conclusi dall'Istituto Scolastico sono messi a disposizione del Consiglio d'Istituto, sono pubblicati nel "Portale unico dei dati della scuola" e inseriti nel sito Internet dell'istituzione scolastica nella sezione "Amministrazione trasparente".
2. Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.
3. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'articolo 42 del D.I. 129/2018; alla pubblicazione dei contratti e delle convenzioni come previsto dall' 48 del D.I. 129/2018.

ART. 17 VERIFICA DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI – COLLAUDO

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.I. n. 129/2018 i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura.
2. Ai sensi dell'art.17 comma 3 alle fatture deve essere allegato il verbale di collaudo.
3. Ai sensi dell'art.102 del Codice degli appalti per acquisti di servizi e forniture inferiori alla soglia individuata dall'art.35 è facoltà della istituzione scolastica sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP.
4. E' facoltà del Dirigente scolastico nominare un collaudatore, in tal caso le operazioni di collaudo devono concludersi entro 30 giorni. Del collaudo effettuato deve redigersi apposito verbale.
5. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal Direttore apposito certificato di regolare prestazione.
6. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del verbale di collaudo o del certificato di cui ai commi 4 e 5.

ART. 18 INVENTARIO DEI BENI

1. Il DIRETTORE S.G.A. iscrive ad inventario le categorie di beni previste all'art. 31 del D.I. 129/2018, nelle modalità dallo stesso regolate, di valore superiore a € 200,00.

ART. 19 CAUZIONI

1. Per gli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture inferiori a 40.000 euro è facoltà del RUP non richiedere la "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 del Codice.
2. La regolare esecuzione del contratto è garantita di norma dalla cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del Codice. Dette cauzioni devono prevedere, se costituite in forma fideiussoria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.
3. La cauzione definitiva è svincolata dal responsabile del procedimento, previa verifica dell'esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.

ART. 20 ACQUISIZIONI IN REGIME DI “INFUNGIBILITÀ” E DI “ESCLUSIVITÀ TECNICA”

1. Un prodotto di consumo, un bene durevole o un servizio viene considerato infungibile nei casi di seguito riportati: a) per quanto attiene ai SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA al SOFTWARE nel fatto che l'affidamento di tali servizi ad operatori diversi dallo sviluppatore del software, o da altri soggetti da esso autorizzati e conseguentemente non in possesso del codice sorgente del software stesso, possa rappresentare un rischio per la funzionalità della procedura, ovvero non garantisca l'adeguamento o implementazione della stessa in relazione a subentranti necessità normative o organizzative, o che, risultando in tutto o in parte incompatibile con le dotazioni di Hardware, possa comportare costi di investimento aggiuntivi; è considerato altresì infungibile l'aver predisposto la struttura della rete e degli apparati software ed hardware la cui conoscenza produca costi di investimento aggiuntivi; b) per quanto attiene all'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE, nel fatto che i costi, economici ed organizzativi, connessi alla sostituzione delle procedure gestite con il software in questione, risultino sproporzionati. 2. Per costi “sproporzionati” si intendono costi economici ed organizzativi aggiuntivi a quelli direttamente sostenuti dall'istituzione scolastica quali, indicativamente: formazione del personale, servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, investimenti indotti in termini di sostituzione di attrezzature ancora funzionanti, necessità di interfacciamenti con altre procedure di tipo amministrativo, rapporto con le altre Istituzioni scolastiche in funzione della complementarietà di procedure e gestione di flussi informativi, necessità di definire rilevanti modifiche alle procedure ed all'organizzazione dei servizi interessati.

ART. 21 ACCORDI DI RETE

1. L'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 46 del D.l. 129/2018, fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata nei casi previsti dalla normativa vigente, può espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti a norma dell'art. 47 del D.l. 129/2018.

2. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'Istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla Pubblica Amministrazione, la rappresentanza di tutte le Istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

3. Le scritture contabili delle Istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.

4. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel D. l. 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

ART. 22 NORME DI RINVIO E SUCCESSIVA MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto altro attiene alla materia dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs.

50/2016, D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

2. Qualora dovessero intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.

TITOLO III CRITERI E LIMITI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

ART. 23 CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

1. Particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
2. Ai sensi dell'art 45, comma 2 lettera b) del D.l. 129/2018, si accorda preferenza a soggetti che, per finalità statuarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza .
3. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.
4. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune.
5. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
6. Il Dirigente scolastico quale rappresentante dell'Istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.
7. Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.
8. Il Dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.
9. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
10. A titolo esemplificativo la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione delle attività del POF; giornalino dell'Istituto; sito web; progetti finalizzati e attività conto terzi; attività motorie, sportive, culturali, ecc.; manifestazioni, gare e concorsi.

ART. 24 UTILIZZAZIONE DI LOCALI APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

1. L'utilizzo temporaneo dei locali continua ad essere regolamentato in conformità al regolamento di istituto e alle convenzioni stipulate con gli EE.LL..
2. I locali dell'Istituto possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne e senza fini di lucro, i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel PTOF.
3. Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente

proprietario, mediante accordi specifici.

ART. 25 CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI SITI INFORMATICI DA PARTE DI TERZI

1. L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali a condizione che i fini e/o le attività non risultino incompatibili con le finalità dell'Istituto e descritte nel PTOF.

2. Il contratto, in particolare, dovrà provvedere: l'individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente. la specificazione di una clausola che conferisca al Dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.

3. Per l'utilizzazione può essere richiesto un contributo da concordare di volta in volta.

4. Ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera d) del D.I. 129/2018 possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, nel rispetto dell'art. 45, comma 2 lettera b) del DI 129/2018 e del Titolo V art. 22 punto a) del presente Regolamento.

ART. 26 PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI

1. Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio docenti o dell'articolazione del dipartimento, competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposita aggregato. 2. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera i) DI 129/2018.

TITOLO IV LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

ART.27 INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI

1. L'Istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, attraverso la stipula di contratti di lavoro autonomo, di tipo professionale e o occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'Istituzione scolastica deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Istituzione scolastica, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le sue esigenze di funzionalità;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della

prestazione.

2. L'Istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

3. E' fatto divieto all'Istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART. 28 INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni l'Istituzione Scolastica procede attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale, rivolto al personale in servizio c/o altre Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.35 del CCNL 2007 "Collaborazioni Plurime"; in queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

2. Nel caso in cui, a seguito dello stesso, sussistano ancora esigenze l'Istituzione scolastica provvede attraverso un ulteriore avviso pubblico rivolto al personale estraneo alle Istituzione scolastiche.

3. Negli avvisi dovranno essere indicati:

a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) la durata dell'incarico, che nel caso di personale interno all'amministrazione deve essere compreso nella durata del contratto di lavoro;

d) il luogo di svolgimento della prestazione e le modalità di realizzazione della medesima (livello di coordinazione);

e) la tipologia contrattuale;

f) il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, le eventuali sospensioni della prestazione.

4. Nei medesimi avvisi è individuato un termine per la presentazione della documentazione e dei curricula ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l'espletamento della prestazione richiesta.

ART. 29 PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso Commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale ed esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

e) pregressa esperienza presso altre istituzioni scolastiche.

3. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio in centesimi da specificare nelle singole procedure di selezione ciascuna delle seguenti voci:

a) titoli culturali nella misura massima di 40 punti

b) titoli di servizi e professionali nella misura massima di 40 punti

c) metodologia didattica e traccia programmatica nella misura massima di 20 punti

4. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola.

5. Sono escluse dalle procedure comparative e di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 30 STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il Dirigente scolastico stipula apposito contratto con l'esperto individuato ai sensi dell'art.2222 e successivi del Codice Civile.

2. Nel contratto devono essere specificati:

a) l'oggetto della prestazione;

b) il luogo e le modalità di espletamento dell'attività;

c) la durata del contratto con i termini di inizio e conclusione della prestazione;

d) il corrispettivo della prestazione indicato al lordo stato in riferimento alla stato fiscale dell'esperto;

e) le modalità e i tempi di corresponsione del corrispettivo;

f) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;

g) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

- h) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora l'esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando lo stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- i) la previsione che il Foro competente in caso di controversie;

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di: svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dall'Istituzione scolastica; assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l'attività svolta; attenersi alle normative in materia di sicurezza D.L.81/2008 e di trattamento dei dati personali conformemente al D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 ed al G.D.P.R. 2016/679.

4. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

ART. 31 COMPENSI DEGLI ESPERTI PER PROGETTI E ATTIVITÀ

1. Salve specifiche indicazioni contenute in Progetti finanziati cui l'Istituzione scolastica aderisce, i compensi sono così definiti:

- a) Personale interno all'Istituzione Scolastica nonché Collaborazioni plurime si applicano i compensi definiti dalla C.C.N.L.
- b) Personale estraneo nella misura massima di € 50,00 Lordo Stato per ciascuna ora di attività svolta.

2. Il Dirigente può prevedere un compenso forfettario qualora ravvisi maggior convenienza per l'Amministrazione. In ogni caso il compenso è definito per negoziazione tra le parti, sempre nei limiti fissati dalle norme di cui ai commi precedenti. In deroga al presente articolo, per casi particolari, è demandata a deliberazione del Consiglio di Istituto la definizione del compenso.

3. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.

4. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 32 COMPENSI DEGLI ESPERTI PER FORMAZIONE

1. I compensi per i corsi di formazione rivolti al personale ai sensi del D.l. n.326/1995 sono determinati nella tabella seguente:

Tipologia	Importo
Direzione ed organizzazione	Fino max € 41,32 giornaliero

Coordinamento, progettazione, valutazione e monitoraggio	Fino max € 41,32 orari Fino max € 51,65 orari per docenti universitari
Docenza	Fino max € 41,32 orari Fino max € 51,65 orari per docenti universitari
Attività tutoriale coordinamento di gruppo	Fino max € 25,82

I compensi indicati sono da intendersi Lordo Stato.

I compensi per attività cofinanziate dal FSE sono determinati ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n.101/97.

ART.33 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione pubblica è richiesta, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D. Lgs. 165/2001.

ART.34 INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO

1. In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel POF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

2. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

ART.35 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Il Dirigente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

ART. 36 PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

1. Dell'Avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
4. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al contratto.
5. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
6. L'Istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 DURATA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente. Per quanto non precisato si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.

ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente approvato con Delibera n. 12 dell'1.12.2014.

ART. 39 PUBBLICITÀ

1. Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 246 del 30 novembre 2022